

# ORDINAMENTO CIVILE

---

## Provincia Autonoma di Bolzano

**Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, recante “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”**

**Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012”**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2012**

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma)

(Edilizia e urbanistica - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell’energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Inderogabilità delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile)

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, e 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, recante “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”)*

È illegittima la norma (art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4) che prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto. Infatti, seppure tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), nel demanio provinciale, e, quindi sono assoggettate all’esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità, come desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 codice civile, ed espressamente richiamato sia dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 che dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267

del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La norma provinciale dunque risulta invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

È fondata la questione relativa alla norma (art. 9, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 come modificato dall'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15) che prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile. Come già più volte affermato dallo stesso Giudice Costituzionale, le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze. Data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l'assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, inoltre, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005). La norma provinciale, dunque, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un'efficacia precettiva e inderogabile, determinando, con ciò, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

## Regione Liguria

**Legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 recante "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 94/2011**

(Personalità (diritti della) - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni - Divieto di rifiutare servizi pubblici e privati per discriminazioni riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere - Introduzione di un "obbligo legale a contrarre" con conseguente violazione dell'art. 117, secondo

comma, lett. l), della Costituzione -Esclusione – Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Personalità (diritti della) - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni - Possibilità per gli organi regionali di prevedere apposite sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo legale a contrarre - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Salute (tutela della) - Personalità (diritti della) - Possibilità per ogni soggetto maggiorenne di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute - Ritenuta incidenza sull'istituto della rappresentanza con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 2, e 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52 recante "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere").*

La Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale promossa, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, nei confronti della disposizione regionale (art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52) secondo la quale le prestazioni erogate dai servizi pubblici e privati non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore per causa di discriminazioni riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Secondo i giudici costituzionali la disposizione non configura, infatti, un "obbligo legale a contrarre", con conseguente invasione nella materia dell'ordinamento civile, ma contiene invece una norma programmatica che impegna la Regione stessa, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine alla erogazione di servizi pubblici e privati.

Anche la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52) che legittima gli organi regionali alla previsione di sanzioni in caso di comportamenti discriminatori è, conseguentemente, infondata. Secondo la Consulta, infatti, la disposizione regionale non commina essa stessa sanzioni ma si limita a prefigurarne l'introduzione nel rispetto dei principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi (sul parallelismo tra potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, cfr. sentenza n. 253/2006, che dichiara l'incostituzionalità di una norma regionale introduttiva di un obbligo legale a contrarre corredato da apposita sanzione amministrativa). La Corte Costituzionale, da ultimo, giudica infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52) che, consente all'interessato di individuare una persona cui le

strutture socio assistenziali devono riferirsi per ogni esigenza assistenziale o psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute. In particolare i giudici costituzionali escludono che la su riportata disposizione introduca una disciplina dell'istituto della rappresentanza in contrasto con la normativa statale e, pertanto, escludono che la stessa violi l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva al legislatore statale la materia dell'ordinamento civile. La disposizione regionale censurata, infatti, utilizzando proprio l'istituto della rappresentanza, consente di individuare la persona che si limita a ricevere comunicazioni ribadendo una possibilità già contemplata, in via generale, dall'art. 9 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto, ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura ad un incaricato il potere di esercitare il diritto di accesso ai dati personali.

(a cura di Daniela Lucisano)

## Regione Piemonte

**Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n 9 recante "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione".**

### Corte Costituzionale, sentenza n. 122/2010

(Amministrazione pubblica - Informatica - Cessione di *software* libero - Prevista inapplicabilità delle disposizioni penali di cui all'art. 171- *bis* della legge n. 633 del 1941 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale - Illegittimità costituzionale).

(Amministrazione pubblica - Informatica - Diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro *software*, anche proprietario - Deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, adottata in attuazione della normativa comunitaria - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale).

(Amministrazione pubblica - Informatica - Utilizzazione da parte della Regione di *software* a codice sorgente aperto per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9)

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale (articolo 1, comma 3) che stabilisce che alla cessione di *software* libero

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-*bis* della legge n. 633 del 1941, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). I giudici costituzionali osservano che anche il *software* cosiddetto "libero" costituisce un'opera dell'ingegno e, pertanto, è sottoposto alle regole del diritto d'autore come ogni altro programma per elaboratore. Pertanto la suddetta deroga, sottraendo al precetto penale la cessione, in qualsiasi forma, di *software* libero, travalica la potestà legislativa regionale ed invade la sfera di competenza del legislatore nazionale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione del Piemonte n. 9 del 2009, il quale stabilisce che chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli *standard* di comunicazione e formati di salvataggio di un altro *software*, anche proprietario. La disposizione contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in quanto deroga alla disciplina nazionale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori di cui all'art. 64-*quater*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale norma, pur permettendo le attività necessarie per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti, prevede che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente. La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo alla normativa statale, con la concisa formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al *software* proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato senza licenza di *software* libero.

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009 che, prevedendo l'utilizzazione da parte della Regione di *software* a codice sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza, impongono alle amministrazioni locali l'acquisto di *software* esclusivamente a codice sorgente aperto e violerebbero, pertanto, i principi in materia di tutela della concorrenza che l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione riserva in via esclusiva al legislatore statale. Secondo la Corte Costituzionale l'asserita lesione della concorrenza non è configurabile poiché con le disposizioni censurate, in cui non vi è alcun cenno ad imposizioni rivolte alle amministrazioni locali per vincolarle all'acquisto di *software* a codice sorgente aperto, la Regione disciplina l'organizzazione dei propri servizi informatici, esprimendo, in linea con la disciplina statale introdotta dal d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), un favore all'impiego di programmi appartenenti alla categoria del *software* libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza. La scelta non è esclusiva ma solo tendenziale e tende ad una valutazione comparativa di tipo tecnico economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.

(a cura di Rossana Appignani)